



ISTITUTO PARITARIO DON BOSCO

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica

Piazza Enrico Bianco, 17 – 75005 Montalto Uffugo (CS) Tel: 320.8790942 – PEC:
info@pec.paritariodonbosco.edu.it

PEO: segreteria@paritariodonbosco.edu.it – dirigente@paritariodonbosco.edu.it

Sito Internet: www.paritariodonbosco.edu.it

Codice Meccanografico: CSTFH75005 – Codice Univoco KRRH6B9

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.5 del 12.12.2023

L'Istituto Paritario Don Bosco adotta il presente Regolamento per:

- ✓ realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola
- ✓ ottimizzare l'impianto organizzativo
- ✓ utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi
- ✓ tutelare la sicurezza personale, altrui e propria
- ✓ stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti
- ✓ salvaguardare il patrimonio Il presente regolamento costituisce riferimento e norma per il personale, per gli alunni, per l'utenza in genere dell'Istituto.

Il Consiglio di Istituto, vista la normativa vigente sugli Organi Collegiali della Scuola ed in particolare l'art. 37 del D.P.R. 416/1974, il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, lo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, il Regolamento dell'Autonomia, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, delibera di approvare il presente Regolamento.

PARTE I

PREMESSA

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola ed è uno dei documenti dell'Istituto Paritario Don Bosco. Le configurazioni dell'organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, dall'esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, delle famiglie e della comunità locale.

FINALITÀ

L'Istituto Paritario Don Bosco, nelle sue attività scolastiche ed educative, intende svolgere in senso positivo e dinamico un compito di promozione della persona, soggettiva e relazionale, sociale, alla luce dei principi educativi della scuola.

Pertanto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le suddette finalità istituzionali secondo quanto esposto nello specifico Piano triennale dell'Offerta Formativa, che è assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'Istituto.

Il presente Regolamento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, contratti del personale della scuola, D.L.vo 297\1994, D.P.R. 249/1998, DPR 275\1999, D.L.vo 196/2003, D.L.vo 81/2008, e i decreti attuativi che regolano i diversi e articolati aspetti dell'Istituzione scolastica.

Le regole interne e i rapporti con gli alunni e i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e dal Coordinatore Scolastico.

All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web della Scuola. Il Regolamento e il Patto di Corresponsabilità verranno presentati alle famiglie in occasione del primo incontro scuola-famiglia sottoscritta da ciascuna famiglia per accettazione.

Art. 1

L' Istituto Paritario Don Bosco ha come finalità la crescita umana e culturale degli allievi; ciò nel rispetto sia della libertà di insegnamento dei docenti sia della coscienza degli allievi stessi, entrambe da tutelare, alla luce delle norme costituzionali, attraverso le disposizioni contenute in questo Regolamento e le deliberazioni degli Organi Collegiali.

Art. 2

L' dell'Istituto Paritario Don Bosco assicura ai suoi allievi una piena attuazione del diritto allo studio, sia arricchendo l'azione educativa di contenuti culturali sempre aggiornati, sia rimuovendo le cause di eventuali disagi che gli allievi dovessero palesare nel loro percorso formativo.

Art. 3

L'Istituto valorizza le inclinazioni personali degli allievi, sollecitandoli a formulare richieste e a realizzare autonome iniziative progettuali.

Art. 4

L'Istituto, inteso come comunità scolastica, promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto ad essere informati sulle norme e sulle decisioni che ne regolano la vita.

PARTE II

GLI ORGANI COLLEGIALI

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 5 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (CdI) è composto dai seguenti rappresentanti:

- Coordinatore scolastico
- N. 3 Docenti eletti dal Collegio dei docenti
- N.3 Genitori eletti tra i genitori
- N. 3 Studenti eletti tra gli studenti
- N.1 Personale ATA eletto tra il personale non docente

Docenti, personale non docente, studenti e genitori vengono eletti a scrutinio segreto. Sono elettori ed eleggibili tutti i docenti, non docenti, gli studenti e tutti i genitori. Ogni elettore dispone di due preferenze. Individuati gli eletti, si mantiene l'elenco dei non eletti delle varie componenti (studenti, genitori, docenti, non docenti) per eventuali subentri in corso del triennio del mandato.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CdI i rappresentanti di classe dei Genitori e degli Studenti e, all'occorrenza, a titolo consultivo, esperti esterni, a giudizio del Presidente o dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Art. 6 - Attribuzioni

Il Cdl, fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola.

In particolare:

1. elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza;
2. definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
3. approva il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
4. provvede all'adozione dei Regolamenti;
5. dispone l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di autonomia;
6. promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
7. elabora e promuove opportune iniziative per far conoscere alla cittadinanza l'Istituto paritario Don Bosco, il suo Progetto Educativo ed il suo Piano dell'Offerta Formativa;
8. promuove la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
9. elabora e promuove eventi di particolare rilevanza educativa e culturale che coinvolgano congiuntamente tutte le componenti della scuola;
10. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe ed esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo, dell'Istituto.

Art. 7 - Funzioni del Presidente

Il Presidente del Cdl nomina tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Cdl, stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Il Presidente può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice-Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza, il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 8 - Durata in carica del Cdl

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdano i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di

categoria, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe.

Art. 9 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il Cdl dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico, nei locali dell'istituto ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

Il Presidente provvede a far pervenire ai consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche *“ad horam”* e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei consiglieri.

Le deliberazioni del Cdl sono adottate a maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si voti per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano.

CONSIGLIO DI CLASSE

Art. 10 - Composizione.

I Consigli di Classe sono composti dai docenti delle singole classi e da rappresentanti dei genitori eletti nelle rispettive classi (2 genitori e 2 studenti)

I Consigli di Classe sono presieduti dal Coordinatore scolastico o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Classe sono attribuite dal Presidente del consiglio ad uno dei docenti membro del consiglio stesso.

Art. 11 - Competenze

I Consigli di Classe si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Classe possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola partecipazione dei docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 12 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente ed è presieduto dal Coordinatore scolastico.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Coordinatore scolastico, che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 13 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Coordinatore scolastico; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b) formula proposte al Coordinatore scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Cdl e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- e) adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f) promuove iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti dell'istituto;
- g) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- j) nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe;

l) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

ASSEMBLEA DEI GENITORI

Art. 14 - Assemblee dei Genitori

I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.

I rappresentanti di Classe e d'Istituto costituiscono il Comitato dei Genitori dell'Istituto, che è presieduto dal Genitore eletto Presidente del Cdl.

Le Assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore scolastico.

L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Comitato dei Genitori o del 20% dei genitori.

Il Coordinatore scolastico autorizza la convocazione ed i promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

L'Assemblea di Classe è presieduta dal genitore rappresentante di classe.

L'Assemblea d'Istituto è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Istituto, affiancato da un Segretario, scelto in seno al Comitato dei Genitori.

All'Assemblea di Classe e d'Istituto possono partecipare il Coordinatore scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

Possono aver luogo anche, su convocazione del Coordinatore scolastico, assemblee dei genitori di classe e d'Istituto, con l'eventuale partecipazione dei docenti e degli alunni, per l'esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l'andamento generale didattico e formativo dell'Istituto.

Art. 15 - Conclusioni delle Assemblee

Di tutte le assemblee dovrà essere redatto, a cura del Segretario incaricato, un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I registri dei verbali dovranno essere depositati presso la Segreteria dell'Istituto nell'apposito settore riservato agli Organi Collegiali.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio d'Istituto per eventuali decisioni di sua competenza.

ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI

Art. 16 - Diritto di Assemblea

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 17 - Assemblee Studentesche

Le Assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le Assemblee studentesche possono essere di Classe o di Istituto. i rappresentanti di Classe unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d'Istituto costituiscono il Comitato Studentesco, che potrà designare democraticamente tra i suoi membri un coordinatore.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ogni due mesi e una di classe ogni mese, nel limite, la prima, di tre ore di lezione, con inizio non prima delle ore 10,30, e la seconda, di due ore (le ultime 2 ore di lezione). L'orario, comunque, sarà concordato con il Coordinatore scolastico.

L'Assemblea di Classe non può essere tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico o nelle ore di lezione delle stesse materie, per comprensibili motivi didattici.

Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione dev'essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

Non possono aver luogo assemblee nell'ultimo mese di lezione.

Art. 18 - Funzionamento delle Assemblee Studentesche

L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto o su richiesta del 20% degli studenti.

La richiesta di autorizzazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al Coordinatore scolastico almeno 5 giorni prima della data di convocazione della stessa.

Il Comitato Studentesco, nel suo seno ed a maggioranza assoluta, nomina il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, mentre il Vice-Presidente potrà essere nominato sempre dallo stesso Comitato ed a maggioranza assoluta, tra tutti gli altri alunni partecipanti all'Assemblea. È dovere del Comitato e in particolare del Presidente dell'Assemblea garantire l'esercizio ordinatamente democratico dei diritti dei partecipanti.

L'Assemblea di Classe è presieduta dai rappresentanti di classe.

Spetta ad essi chiederne l'autorizzazione al Coordinatore scolastico almeno 5 giorni prima del suo svolgimento, presentando per iscritto l'ordine del giorno.

Il Coordinatore scolastico ha potere d'intervento nel caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 19 - Elettorato

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente Regolamento, spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori, studenti.

L'appartenenza ad una delle componenti conferisce il diritto di voce attiva e passiva. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ciascuna categoria viene formata una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 22, comma b).

Art. 20 - Svolgimento delle elezioni

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Coordinatore scolastico in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 21 - Organo di garanzia

L'Istituto fa proprie le norme dello Statuto degli studenti e delle studentesse; in particolare richiamandosi alle finalità formative che ne caratterizzano l'impianto da interpretarsi in ogni caso alla luce del progetto educativo proprio di questa Istituzione. Per quanto attiene all'Organo di garanzia, esso è composto da un rappresentante degli studenti regolarmente eletto (nella Scuola secondaria di secondo grado), da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante dei genitori regolarmente eletto, dal Coordinatore Scolastico, che ne è il Presidente. Qualora siano membri dell'Organo di garanzia, i docenti che eventualmente siano già intervenuti nelle decisioni impugnate, i genitori titolari di un'iniziativa di impugnazione, gli allievi il cui comportamento è oggetto di discussione sono tenuti all'astensione.

PARTE III

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

Art. 22

I docenti devono trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni.

Art. 23

I docenti della prima ora devono:

- procedere all'appello, annotare i nomi degli assenti sul registro di classe vistare con la firma sul libretto in possesso degli allievi le giustifiche presentate dagli stessi. Le giustifiche e le mancate giustifiche devono essere notificate, nello specifico, sul registro di classe
- notificare, sul registro di classe i ritardi della giornata
- informare il Coordinatore scolastico, nel caso in cui un allievo non abbia giustificato a tre giorni dall'assenza.

Art. 24

I docenti devono:

- apporre sul registro di classe una firma per ogni ora di lezione e riportare in breve l'argomento svolto per ogni materia e le eventuali consegne per lo studio domestico
- firmare regolarmente anche il registro delle presenze, situato in sala professori;
- prendere visione quotidianamente delle comunicazioni ufficiali del coordinatore scolastico
- annotare le presenze degli alunni anche nei casi di uscite didattiche e/o di partecipazione ad attività integrative svolte all'interno dell'Istituto

Art. 25

I docenti non devono, tranne in casi eccezionali, consentire agli allievi di uscire dall'aula nel corso della prima ora di lezione; durante le ore di lezione successive non devono di norma accordare il permesso di uscita a più di un alunno alla volta.

Art. 26

La vigilanza degli alunni in classe spetta al docente in servizio. Ne consegue, da parte di quest'ultimo, la consapevolezza delle responsabilità che si assume ove non si rechi tempestivamente nell'aula assegnata o se ne allontani per qualsiasi motivo.

Art. 27

I docenti dell'ultima ora di lezione sono tenuti a verificare le condizioni dell'aula, segnalando eventuali anomalie riscontrate.

Art. 28

I docenti sono tenuti a spegnere i propri cellulari durante le ore di lezione e a non usarli durante le riunioni.

Art. 29

I docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte di diritto, per scelta del Coordinatore Scolastico o per elezione. Tutte le attività degli organi collegiali sono coperte da riservatezza professionale.

Art. 30

Prima degli scrutini di primo e secondo quadrimestre, i docenti sono tenuti a fornire ai colleghi coordinatori di classe:

- le proposte di voto per i singoli alunni almeno due giorni prima degli scrutini;
- le ore di assenza dei singoli alunni;
- il totale delle ore di lezione effettivamente svolte per ciascuna materia, per quadrimestre (incluso il primo e l'ultimo giorno del quadrimestre, come da calendario), per ciascuna classe.

Art. 31

L'assenza per malattia – sia dalle lezioni che dalle riunioni degli organi collegiali – deve essere comunicata alla Segreteria non oltre l'inizio dell'orario di lavoro, ossia le 8:00 del giorno in cui si verifica l'assenza stessa. Il numero di protocollo del certificato medico della ASL dovrà essere comunicato alla Segreteria entro 24 ore dall'inizio della malattia e successivamente sarà corredato da apposita domanda. Sulla base della normativa vigente devono essere motivate e/o giustificate anche le singole ore di assenza.

Art. 32

Le assenze per importanti motivi familiari o *studiorum causa*, devono essere comunicate tempestivamente e, se possibile, con un anticipo di almeno 5 giorni.

Art. 33

Nel caso di allievi che mostrino un contegno gravemente irrispettoso o pericoloso ovvero siano in possesso di materiale sconveniente o illecito, il docente avvertirà immediatamente il Coordinatore Scolastico. Quest'ultimo può richiedere al docente una relazione scritta sull'accaduto.

Art. 34

I docenti sono tenuti a rendersi disponibili, come accompagnatori, in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione.

Art. 35

È espressamente vietato preparare privatamente alunni frequentanti l'Istituto o persone che ivi si presenteranno per sostenere qualsiasi tipo di esame.

Art. 36

I docenti devono avvisare le classi che la scuola non risponde di oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

Art. 37

Nel caso in cui il docente sequestrasse un dispositivo elettronico, è tenuto a consegnarlo in segreteria sigillato con la propria firma e il nome dell'alunno e ad avvertire telefonicamente la famiglia che lo ritirerà

in segreteria.

Art. 38

Per quel che riguarda i programmi, i docenti dovranno attenersi alle programmazioni individuali di inizio anno conformi alle indicazioni (contenuti, obiettivi, finalità etc.) contenute nelle programmazioni dipartimentali. Si precisa che, nel caso in cui vengano apportate modifiche alle suddette programmazioni, esse dovranno essere specificate nelle relazioni finali, motivandone anche le cause.

Art. 39

I programmi, specie quelli del triennio conclusivo, dovranno aprirsi alla interdisciplinarietà, al fine di preparare gli alunni ad una visione analitico-sintetica e critica degli argomenti studiati.

Art. 40

I programmi devono essere letti e dettati a fine anno scolastico prima che gli allievi appongano la propria firma accanto a quella del docente.

Art.41

Per le discipline che prevedono prove scritte e orali, ogni docente è tenuto a far svolgere agli alunni almeno due verifiche scritte e due orali per quadrimestre, fatta eccezione per le discipline con meno di tre ore di lezione a settimana per le quali è obbligatorio avere almeno due valutazioni a quadrimestre; per le discipline che non prevedono prove scritte è necessario avere almeno due valutazioni per quadrimestre. Sin dal primo quadrimestre sarà attribuito un voto unico per lo scritto e l'orale.

Art. 42

Nell'attribuzione della valutazione alle suddette verifiche si ricorda nuovamente ai docenti che, in base alla normativa vigente, va applicata l'intera gamma di voti, che vada 0 a 10. Le valutazioni delle verifiche scritte e/o orali vanno comunicate agli alunni (Art. 22 della legge 241/90), favorendo il più possibile il processo di autovalutazione degli alunni stessi.

Art. 43

Per l'attribuzione dei voti i docenti si dovranno attenere scrupolosamente alle griglie di valutazione proposte dai Dipartimenti e approvate dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno scolastico. Si utilizzeranno tutti gli strumenti di verifica (prove orali, prove scritte strutturate e non strutturate), adattando le differenti tipologie in relazione agli obiettivi di apprendimento stabiliti e alle competenze da accertare, in modo da avere una pluralità di elementi di valutazione.

Art. 44

Le prove scritte devono essere riconsegnate agli alunni entro 15 gg dallo svolgimento e non potranno esserci più di una verifica scritta al giorno nella stessa classe, perciò è necessario indicarle sul registro di

classe in modo da consentire ai colleghi di regolarsi di conseguenza.

Art. 45

Nel triennio finale i docenti devono anche attribuire agli allievi un punteggio di credito scolastico (desunto dalla media dei voti conseguiti) e un eventuale credito formativo; per l'assegnazione di tale credito formativo la normativa vigente richiede che si tenga conto solo di attestati e certificati rilasciati da enti esterni all'Istituto e riconosciuti in ambito nazionale o internazionale, da consegnare entro il 15 maggio. Per i criteri di promozione/non promozione e per il voto di condotta ci si attiene alle griglie approvate dal Collegio Docenti.

ADEMPIMENTI DEL PERSONALE ATA

Premesso che il personale ATA è tenuto al rispetto delle più ampie normative contenute nelle disposizioni di legge e nel contratto nazionale di lavoro, si dà, qui di seguito, una serie di norme da osservare per rendere la vita della scuola più serena ed efficiente.

Art. 46

Il personale ATA svolge il proprio lavoro, di 7 ore e 12 minuti su cinque giorni settimanali, adottando una flessibilità oraria che permette l'espletamento delle funzioni necessarie per il buon andamento dell'Istituto.

Art. 47

Il personale deve avvisare la scuola in tempo utile (entro l'orario d'inizio del proprio turno) di ogni assenza, in modo da consentire di far fronte alle necessità della scuola mediante la redistribuzione dei compiti e delle mansioni al personale presente.

Art. 48

Durante l'ingresso degli studenti a scuola e durante l'uscita, il personale ATA eserciterà la funzione di vigilanza.

Art. 49

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici eserciteranno una stretta sorveglianza degli alunni.

Art. 50

Durante le ore di lezione i collaboratori scolastici controlleranno l'accesso ai bagni segnalando tempestivamente eventuali situazioni anomale.

Art. 51

Il collaboratore, appena a conoscenza dell'assenza di un insegnante di classe, e in ogni caso, non oltre cinque minuti dal cambio di lezione, dovrà segnalare alla Presidenza la situazione. Nell'attesa della sostituzione vigilerà sugli alunni della classe momentaneamente scoperta.

Art. 52

Al fine di assicurare il buon andamento della vita scolastica tutto il personale ATA, così come stabilito nei profili professionali, collaborerà con il personale docente per quanto di competenza.

NORME PER STUDENTESSE E STUDENTI

Art. 53

Gli studenti e le studentesse hanno diritto a una formazione culturale che valorizzi e potenzi l'identità di ciascuna/o e a una valutazione trasparente e tempestiva. Pertanto hanno anche diritto a conoscere gli obiettivi formativi e didattici programmati dal Collegio Docenti. Loro dovere è invece quello di eseguire con scrupolo e assiduità i compiti assegnati per lo studio domestico.

Art. 54

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a una loro rappresentanza negli Organi Collegiali e a riunirsi in Assemblea di classe.

Art. 55

Gli studenti e le studentesse devono deferenza, formale e sostanziale, nei confronti del Coordinatore Scolastico, dei Docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici e dei loro compagni, nonché degli arredi e delle attrezzature dell'Istituto. In particolare, chi imbratta aule, banchi e sedie, corridoi, laboratori, porte, muri, etc., è penalizzato sul voto di condotta e verrà sottoposto a provvedimenti disciplinari decisi dagli organi collegiali proporzionati alla gravità dell'atto commesso.

Art. 56

Lo stile e l'abbigliamento devono essere rispettosi delle persone e consoni al decoro dell'Istituzione a cui appartengono. Pertanto si vieta di indossare pantaloncini, magliette eccessivamente corte e scollate, pantaloni strappati, ciabatte ed infradito. È obbligatorio procurarsi tutti i supporti indicati dai docenti delle materie d'indirizzo e indossare scarpette e tuta per le Scienze motorie.

Art. 57

Ai servizi non si accede alla 1^a ora (tranne nei casi eccezionali); dalla seconda ora in poi è possibile accedervi uno per classe. Gli alunni sono tenuti a una condotta corretta e responsabile anche durante le pause dalle lezioni e non possono uscire dagli spazi di pertinenza della scuola.

Art. 58

Le lezioni cominciano alle ore 8.00. Gli ingressi dopo le ore 8.10 verranno annotati sul registro di classe elettronico e considerati come lieve ritardo. Dopo le 8.15 gli alunni avranno il permesso di entrare in classe ed il ritardo sarà considerato grave. Dopo tre ritardi gravi al mese, gli alunni, per essere ammessi in classe, saranno accompagnati dalle famiglie, opportunamente contattate. Sarà giustificato l'alunno che, per motivi eccezionali, arriva dopo le 8.30, solo se munito di giustificica del genitore. In caso contrario, in giornata, la famiglia dovrà giustificare. I ritardatari abituali saranno richiamati e segnalati in Presidenza

per i provvedimenti del caso. Un numero elevato di ritardi, sia lievi che gravi, influisce negativamente sul voto di condotta. Tutti i ritardi, lievi e gravi, vanno giustificati massimo **entro tre giorni**.

Art. 59

Le assenze inferiori a cinque giorni vanno giustificate nel tempo massimo di tre giorni, la puntualità nella giustificazione sarà uno dei criteri per l'attribuzione del voto di condotta.

Art. 60

Le assenze saltuarie e numerose, non causate da motivi sanitari o da gravi motivi familiari, incidono negativamente sul voto di condotta e sull'attribuzione del credito scolastico; gli allievi con un numero di assenze superiore ad $\frac{1}{4}$ (25%) del monte orari previsto non vengono ammessi alla classe successiva a meno che non presentino di opportune certificazioni.

Art. 61

Le/i maggiorenni si autogiustificano.

Art. 62

Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno permesse solo in caso di effettiva necessità e verranno conteggiate come ore di assenza. Gli stessi devono essere autorizzati in Presidenza su richiesta scritta del genitore del minore, almeno un giorno prima e devono essere mostrati al docente della prima ora che provvederà a segnalarli sul registro di classe.

Art. 63

La legge proibisce e sanziona il fumo in tutti gli ambienti dell'Istituto (Legge 11 novembre 1975, n°564 art. 1 – D. P. C. M. 14 dicembre 1995; Legge 16 gennaio 2003, n°3 – art. 51). Il divieto vale anche per le sigarette elettroniche.

Art. 64

Sono assolutamente vietate le riprese audio e video nei locali dell'Istituto fatta eccezione per quelle legate alle attività didattiche che dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente in orario.

Art. 65

Gli alunni sono tenuti ad essere presenti in occasione delle verifiche scritte prefissate dai docenti. Questi ultimi terranno conto delle assenze per accertati motivi di salute e/o familiari, per programmare eventuali verifiche sostitutive. A tal fine, il genitore è invitato ad avvisare il docente e a motivare l'assenza del figlio, telefonando in segreteria in tempo utile.

Art. 66

Al termine di ogni ora di lezione, gli allievi attenderanno in classe il docente subentrante ed a lui chiederanno, eventualmente, il permesso di accedere ai servizi.

Art. 67

Gli allievi possono di norma accedere ai servizi a partire dalla seconda ora, non più di uno alla volta per ciascuna classe e con il consenso dell'insegnante.

Art. 68

Gli allievi sono tenuti a tenere in ordine i propri libri, i propri quaderni e ad aver cura di ogni altro strumento che, di loro proprietà, serve a seguire in modo fecondo le lezioni. Nessun libro di testo e/o quaderno devono essere lasciati in classe.

Art. 629

Gli allievi devono eseguire con scrupolo e assiduità i compiti loro assegnati per casa.

Art. 70

Gli alunni e le alunne sono tenuti a un rispetto costante nei confronti dell'ambiente mediante comportamenti quotidiani, come la pratica di una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, l'attenzione ai consumi e la riduzione degli sprechi in generale. Questo tipo di atteggiamento, responsabile e lungimirante, nella sua implicita valenza educativa, rappresenta una rivoluzione silenziosa e virtuosa che rende visibile il rispetto che si deve all'ambiente, unica condizione imprescindibile per la salvaguardia del pianeta Terra da rendere sempre più pulito e vivibile. Saranno valutati positivamente i comportamenti virtuosi e sanzionati quelli scorretti.

PARTE IV**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Premesso che la responsabilità disciplinare è personale e le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio di gradualità, nonché, ove possibile, al principio della riparazione del danno. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Art. 71

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente.

Art. 72

Allo studente medesimo è sempre offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 73

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della scuola. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, ivi compresa l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato, sono di competenza del Consiglio di Classe. In casi di particolare gravità, i provvedimenti adottati sono di competenza del Consiglio d'Istituto.

Art. 74

L'allontanamento dalla comunità scolastica è sempre commisurato alla gravità della mancanza. Tuttavia, nei casi di particolare gravità, in situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone o se si configura l'ipotesi di incompatibilità ambientale e non sia possibile perseguire iniziative per il recupero dello studente, gli organi collegiali si attiveranno per consentire l'iscrizione dello studente stesso presso un'altra scuola, anche ad anno scolastico in corso.

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	ORGANO COMPETENTE	SANZIONE PREVISTA	IN CASO DI REITERAZIONE
Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Docente o coordinatore scolastico	Annotazione sul registro di classe	Convocazione dei genitori ed ammonizione scritta
Uso di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici	Docente o coordinatore scolastico Consiglio di classe	Ritiro temporaneo del dispositivo e annotazione sul registro di classe	Convocazione dei genitori Provvedimento in funzione della gravità
Danneggiamento delle cose proprie o altrui	Docente o coordinatore scolastico	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno Attività a favore della comunità scolastica
Danneggiamento a strutture o attrezzature scolastiche	Docente o coordinatore scolastico Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno, attività a favore della comunità scolastica	Annotazione sul registro di classe, comunicazione ai genitori, riparazione economica del danno, attività a favore della comunità scolastica, provvedimento di sospensione
Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità	Docente o coordinatore scolastico Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori	Annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori, provvedimento di sospensione in funzione della gravità

Scorrettezze, offese o molestie verso i compagni	Docente o coordinatore scolastico Consiglio diclasse Consiglio d'istituto	Annotazione sul registro di classe, rimprovero scritto	Provvedimento di sospensione
Scorrettezze o offese verso gli insegnanti o il personale non docente	Docente o coordinatore scolastico Consiglio diclasse Consiglio d'istituto	Annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione	Provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni
Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità delle persone (turpiloquio, blasfemia)	Docente o coordinatore scolastico Consiglio diclasse Consiglio d'istituto	Annotazione sul registro di classe, provvedimento di sospensione anche superiore ai quindici giorni	Provvedimento di sospensione superiore ai quindici giorni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale
Ogni altro comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dal docente	Docente o coordinatore scolastico Consiglio diclasse	Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento.	

Eventuali episodi non menzionati precedentemente ma ritenuti comunque non conformi alle norme scolastiche e di convivenza civile, saranno segnalati e ritenuti passibili di sanzioni disciplinari conformi alla gravità dell'inadempimento.

Art. 75 – ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi del DPR 249/98 ("Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse (studente, se maggiorenne; uno dei genitori o di chi ne esplica la patria potestà, per lo studente minorenni) contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" con successive modifiche e integrazioni.

La nomina dei componenti dell'Organo di Garanzia interno alla scuola è competenza del Consiglio di Istituto. L'Organo di Garanzia è presieduto dal Coordinatore Scolastico ed è composto da due docenti designati dalla componente docenti del Consiglio di Istituto, da uno studente designato dalla componente studenti e da un genitore designato dalla componente genitori.

L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per cui è previsto il rinnovo annuale della

rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale. I componenti dell'O.G., che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità, sono surrogati dai rispettivi membri supplenti; i nuovi membri supplenti vengono eletti a maggioranza assoluta, in seno al Consiglio di Istituto, dalle rispettive componenti; in mancanza di componenti eleggibili in seno al Consiglio di Istituto, si procede alla nomina dei primi fra i non eletti delle rispettive liste, secondo il numero più alto di voti conseguito, indipendente dalla lista di appartenenza

Art. 76 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, all'Organo di garanzia della scuola, istituito e disciplinato dal Regolamento d'Istituto.

L'Organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata.

Le deliberazioni assunte dall'O.G. sono notificate per iscritto ai soggetti interessati.

Art. 77 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti.